



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/06214</b> Del: <b>23/09/2013</b> Esecutivo da: <b>23/09/2013</b> Proponente: <b>Direzione Avvocatura</b>
--

### OGGETTO:

CAUSA PORETTI SRL pagamento spese legali sentenza Consiglio di Stato 2868/13 e accertamento spese legali sentenza TAR Toscana.

### IL DIRETTORE

#### **Premesso che:**

con deliberazione 2013/C/00039 – 2013/00266 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

#### Preso atto che:

- con atto di citazione ritualmente notificato, la PORETTI SRL, proprietaria di unità immobiliari in Firenze nel Palazzo Tornaquinci della Stufa, vincolato ex Legge n. 1089 del 1939 con D.M. 8.4.1963, proponeva ricorso, avanti il TAR della Toscana, per l'annullamento dell'ordinanza n. 513 dell'11.5.2006 di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per abusi edilizi e della successiva ordinanza n. 971 dell'11.9.2006 di modifica della predetta sanzione, previa sospensione dell'efficacia della relativa cartella di pagamento, impugnata con motivi aggiunti depositati il 16.11.2010

- con sentenza n. 1233/2011 il TAR della Toscana *“dichiara improcedibile il ricorso ...in parte accoglie ed in parte respinge....i primi motivi aggiunti, dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti. Compensa le spese di giudizio tra le parti.”*

- la Poretti srl proponeva ricorso, avanti il Consiglio di Stato, contro il Comune di Firenze e nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali per la riforma della suddetta sentenza.

- con sentenza n. 2868/2013 il Consiglio di Stato *“respinge l'appello... e condanna la società appellante e soccombente Poretti a rifondere alle parti appellate e vittorioso gli oneri del presente grado di giudizio, liquidati in complessivi € 4.000,00, in favore del Comune di Firenze e del Ministero per i beni e le attività culturali, oltre ai dovuti accessori di legge, in ragione di metà per ciascuno”.*

- la Poretti srl proponeva ricorso, avanti il TAR della Toscana, contro il Comune di Firenze, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici Province di Fi,Pt,Po, Equitalia Esatri spa, e nei confronti di Casprini Holding spa, per l'ottemperanza alla sentenza n. 1233/2011 emessa dal TAR della Toscana.

Vista la sentenza n. 336/2013 con cui il TAR della Toscana *“definitivamente pronunciando sul ricorso...lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Firenze...di procedere, entro dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al rilascio del titolo edilizio in sanatoria relativo all’u.i. 1/B. Condanna il comune di Firenze al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese de presente procedimento che liquida in € 3000,00 oltre accessori di legge”*.

Vista la nota in data 17.6.2013 con la quale il Prof. Avv. Gian Luca Conti, legale di controparte, richiede il pagamento delle spese legali dovuta alla Società Poretti, in esecuzione della sopracitata sentenza del TAR della Toscana n. 336/2013, al netto di quanto dovuto dalla Società medesima al Comune di Firenze, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2868/2013.

Ritenuto pertanto di provvedere al finanziamento della somma di € 3.720,00 (comprensiva di cap 4% e contributo unificato) in favore della Società Poretti srl, in esecuzione della sentenza del TAR della Toscana n. 336/2013.

Visto l’accantonamento effettuato per tale tipologia di spesa con determinazione dirigenziale n. 5418/13 ed il conseguente impegno.

Ritenuto inoltre di provvedere all’accertamento della somma di € 2.000,00 a titolo di quota spese (50%) in favore del Comune di Firenze, a carico della Società Poretti, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2868/2013

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione;

Dato atto che le copie informatiche dei suddetti documenti, allegati al presente provvedimento quali allegati generici, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

#### DETERMINA

1) di dare atto che la somma di € 3.720,00, da corrispondere alla PORETTI SRL (CB 48432) a titolo di rimborso spese di giudizio liquidate nella sentenza del TAR della Toscana n. 336/2013, farà carico all’impegno n. 13/4389 assunto con determinazione n. 13/5418

2) di accertare la somma di € 2.000,00 a titolo di spese legali a carico della Società medesima, così suddivisa:

€ 488,10 (423,00 + 65,10) per spese di domiciliazione e spese vive sul capitolo 29035

€ 1.511,90 per onorari di avvocato sul capitolo 60220

3) di assumere sul capitolo 90220 il relativo impegno per la suddetta somma di € 1.511,90 da corrispondere ai legali della Direzione Avvocatura

4) di demandare a successivo atto di liquidazione il pagamento e l’incasso, nei confronti della PORETTI SRL, delle somme di cui ai precedenti punti 1 e 2.

5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Urbanistica in quanto competente sulla materia oggetto del contenzioso.

Firenze, li 23/09/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Antonella Pisapia

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	60220	0	13/002021	00	1511,9
2)	29035	0	13/002144	00	488,1
3)	23310	0	13/004389	11	3720
4)	90220	0	13/005303	00	1511,9

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 23/09/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.